



Comune di Latera

(Provincia di Viterbo)

AVVISO PUBBLICO

**PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI UTENTI INTERESSATI A PARTECIPARE
AI SERVIZI VACANZA PER PERSONE CON DISABILITÀ.**

SERVIZI VACANZA ANNO 2026

SI RENDE NOTO

Si rende noto che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per l'individuazione degli utenti interessati a partecipare ai soggiorni estivi per persone con disabilità – anno 2026.

I DESTINATARI

Possono presentare domanda le persone adulte con disabilità (dai 18 ai 64 anni di età), residenti in uno dei Comuni del Distretto VT/1, in possesso del Verbale L. 104/'92 ai sensi del comma 1, o del comma 3 (connotazione di gravità) dell'Art. 3 della Legge. Potranno essere considerati beneficiari anche gli over 65 con disabilità, in carico presso Strutture Residenziali e Semiresidenziali, Socio - Sanitarie e Socio – Assistenziali, o titolari di Progetti individualizzati per il "Dopo di Noi" e/o destinatari di Progetti personalizzati di vita con finalità anche inclusive (DGR 554/2021).

Inoltre, si considerano beneficiari anche gli over 65, sempre per evitarne l'emarginazione rispetto al gruppo; precisando che, con il termine diurno, ci si riferisce ad ogni esperienza di gruppo per persone adulte con disabilità, di tipo socializzante ed aggregativo, organizzata in modi e contesti diversi. I destinatari dovranno essere in carico, da almeno 6 mesi, ai Servizi Socio – Sanitari, salvo un termine minore valutato congruo dai Servizi per la rispondenza della progettualità del servizio per la vacanza agli obiettivi terapeutici/riabilitativi e di inclusione.

Sono inclusi anche le persone con disabilità che già usufruiscono di servizi in regime Residenziale, Semiresidenziale e non Residenziale, nonché le persone con disagio psichico in carico ai Dipartimenti di Salute Mentale (DSM). Nello specifico, la progettualità può essere realizzata sia per gli utenti in carico ai Servizi Territoriali Psichiatrici e residenti nel proprio domicilio, che per quelli in Strutture Residenziali a gestione diretta del DSM.

GRADUAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COMPARTECIPAZIONE REGIONALE (ART. 9 – DGR 1121/2024)

L'entità del contributo di compartecipazione regionale è riconosciuto in base all'ISEE Sociosanitario della persona con disabilità. Nel modulo di domanda dovrà essere allegata la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) – ISEE in corso di validità, in caso di mancata presentazione sarà applicata la fascia più bassa del contributo di compartecipazione.

Di seguito, la tabella riepilogativa delle fasce ISEE Sociosanitario sulla base delle quali determinare la percentuale di compartecipazione regionale, per ciascuna delle tipologie di servizio:

FASCE ISEE SOCIO SANITARIO	% DI COMPARTECIPAZIONE
< 13.000,00 €	100 %
13.000,00 € < 24.000,00 €	90 %
24.000,00 € < 35.000,00 €	80%
35.000,00 € < 47.000,00 €	70%
47.000,00 € < 60.000,00 €	60%
> 60.000,00 €	50%

Ai fini del riconoscimento del rimborso, si specifica che:

- Non può essere riconosciuta una spesa di importo superiore al limite massimo indicato dal Regolamento regionale come contributo forfettario giornaliero per utente;
- Le spese inerenti al servizio per la vacanza devono essere, prioritariamente, documentate con fattura (solo occasionalmente scontrino/ricevuta fiscale, per importi contenuti) intestata all'utente;
- La rendicontazione delle spese va effettuata in relazione alla spesa giornaliera sostenuta nel corso della durata del servizio per la vacanza;
- Le spese devono essere congrue al servizio per la vacanza, prioritariamente destinate al vitto, alloggio e trasporto, quest'ultimo può essere giustificato con biglietti per autobus (da produrre), ricevute acquisto carburanti (le stesse devono contenere la ragione sociale, il timbro e la firma del gestore, la data e l'importo) e, per entità contenute, a spese accessorie, es. biglietti di ingresso ad eventi (da produrre), ecc.

L'utente beneficiario deve richiedere alla Struttura ricettiva la fattura relativa all'importo versato, iva inclusa. Nella fattura intestata a suo nome deve essere indicato distintamente anche l'importo relativo alle spese di vitto, alloggio, trasporto, assicurazione dell'operatore.

I contributi saranno erogati agli utenti richiedenti per intero, oppure, in caso di insufficienza dei fondi in misura proporzionale sino all'esaurimento dei fondi disponibili.

I moduli di domanda sono reperibili presso gli Uffici Servizi Sociali del proprio Comune di residenza che a seguito di verifica sulla correttezza della documentazione inviata e del possesso dei requisiti previsti dall'Avviso Pubblico, provvederà a trasmetterle all'Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Montefiascone, Ente Capofila del Distretto VT/1 Montefiascone (VT), oppure sul sito istituzionale del Capofila all'indirizzo www.comune.montefiascone.vt.it, alla sezione modulistica, oppure presso il PUA – Asl Distrettuale.

Successivamente l'UVMD, procederà alla valutazione delle istanze e alla definizione della graduatoria degli ammessi e del numero di operatori in rapporto agli utenti.

RINUNCIA DA PARTE DEL RICHIEDENTE

La rinuncia al soggiorno deve essere comunicata per iscritto e tempestivamente dal richiedente ed inviata alla ASL VT/1 e al Comune di Montefiascone.

Le rinunce tardive costituiranno motivo di esclusione ai soggiorni futuri, ad eccezione dei casi di gravi e comprovati impedimenti (gravi problemi di salute, lutti, ecc...).

MOTIVI DI ESCLUSIONE

Saranno escluse le domande:

- Non compilate correttamente ed in ogni parte;
- Carenti degli allegati richiesti;
- Carenti del protocollo della DSU rilasciato dall'INPS.

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di ammissione, che avrà valore di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dovrà pervenire al Comune di residenza ed essere compilata su apposito modulo allegato al presente Avviso Pubblico.

La domanda può essere presentata direttamente dall'utente/genitore/caregiver/ADS/Tutore, oppure su proposta dei Servizi Sociali o Sanitari Territoriali, inclusi i Centri di Salute Mentale (CSM), nell'ambito del Progetto individualizzato della persona.

La domanda dovrà pervenire, a pena esclusione, al protocollo del Comune di Montefiascone, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 20.04.2026, secondo le seguenti modalità:

- Consegna a mano;
- Tramite invio PEC del Comune di residenza recante nell'oggetto del messaggio la dicitura "DOMANDA DI AMMISSIONE SOGGIORNI ESTIVI DGR 1121/2024 – DISTRETTO VT/1".

Ai fini dell'ammissione al beneficio farà fede la data e l'ora di registrazione della domanda al protocollo generale del Comune Capofila: non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine stabilito.

Alla domanda, compilata e firmata, dovranno essere allegati i documenti di seguito elencati:

1. Copia fronte/retro del documento d'identità in corso di validità, del beneficiario e del richiedente;
2. Certificazione medica rilasciata dal medico di medicina generale o dallo specialista del S.S.N. circa l'idoneità dell'utente alla partecipazione al soggiorno estivo (vedi nota esplicativa alla domanda di ammissione);
3. Copia del verbale di riconoscimento dell'handicap in condizioni di gravità, ai sensi della Legge n. 104/92, art. 3, co. 1 o 3;
4. Il parere preliminare dei Servizi Sociali e Sanitari;

5. Il Progetto dettagliato, in caso di richiesta di soggiorno ai sensi dell'art. 2 lettere d) ed e);
6. Attestazione ISEE in corso di validità.

**IL SINDACO
FRANCESCO DI BIAGI**



Comune di Montefiascone

Provincia di Viterbo

ENTE CAPOFILA DEL DISTRETTO VT/1

[Acquapendente, Bagnoregio, Bolsena, Capodimonte, Castiglione in Teverina, Civitella d'Agliano, Farnese, Gradoli, Graffignano, Grotte di Castro, Ischia di Castro, Latera, Lubriano, Marta, Onano, Proceno, San Lorenzo Nuovo, Valentano].

AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI UTENTI INTERESSATI A PARTECIPARE AI SERVIZI VACANZA PER PERSONE CON DISABILITA'

ANNO 2026

SI RENDE NOTO che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per l'individuazione degli utenti interessati a partecipare ai soggiorni estivi per persone con disabilità - anno 2026

ART. 1 – Finalità e destinatari del servizio (art. 1 e 2 – DGR 1121/2024)

Secondo quanto previsto all'art. 1 della DGR 1121/2024, la finalità del servizio è quella di "...valorizzare, oltre alla importante componente terapeutica riabilitativa, anche l'aspetto del tempo libero della persona favorendone, attraverso esperienze in contesti diversi e stimolanti, il benessere, l'integrazione sociale, lo sviluppo di capacità adattive, la crescita relazionale e l'autonomia riducendo, al tempo stesso, il rapporto di stretta dipendenza dal nucleo familiare e dalla struttura e/o altro servizio fruito. Il servizio per la vacanza si inquadra, in integrazione con gli altri interventi assistenziali, nel più ampio progetto individuale di presa in carico unitaria della persona e valutazione multidimensionale del bisogno, facilita il raggiungimento degli obiettivi generali del Piano individuale, di cui il progetto terapeutico/riabilitativo è parte essenziale, potenziandone l'efficacia."

I destinatari del servizio sono le persone adulte con disabilità (dai 18 ai 64 anni di età), residenti in uno dei Comuni del distretto VT/1, in possesso del verbale ex Legge 104/1992 ai sensi del comma 1, o del comma 3 (connotazione di gravità) dell'art. 3 della Legge. Potranno essere considerati beneficiari anche gli over 65 con disabilità in carico presso strutture residenziali e semiresidenziali, socio sanitarie e socio assistenziali, o titolari di progetti individualizzati per il 'Dopo di noi' e/o destinatari di progetti personalizzati di vita con finalità anche inclusive (DGR 554/2021).

Inoltre, si considerano beneficiari anche agli over 65, sempre per evitarne l'emarginazione rispetto al gruppo; precisando che, con il termine diurno, ci si riferisce ad ogni esperienza di gruppo per persone adulte con disabilità, di tipo socializzante ed aggregativo, organizzata in modi e contesti diversi. I destinatari dovranno essere in carico, da almeno 6 mesi, ai servizi socio sanitari, salvo un termine minore valutato congruo dai servizi per la rispondenza della progettualità del servizio per la vacanza agli obiettivi terapeutici/riabilitativi e di inclusione.

Sono inclusi anche le persone con disabilità che già usufruiscono di servizi in regime residenziale, semiresidenziale e non residenziale, nonché le persone con disagio psichico in carico ai Dipartimenti di Salute Mentale (DSM). Nello specifico, la progettualità può essere realizzata sia per gli utenti in carico ai servizi territoriali psichiatrici e residenti nel proprio domicilio, che per quelli nelle strutture residenziali a gestione diretta del DSM.

ART. 2 – Durata e tipologie organizzative del servizio (art. 5 – DGR 1121/2024)

I servizi per la vacanza oggetto di compartecipazione regionale devono avere una durata massima di 8 giorni in un anno (8 giorni/7 notti) e possono essere fruiti in continuità o anche nella forma di vacanza breve (weekend o gite giornaliere) da svolgersi nel periodo dell'anno compreso tra giugno e ottobre, sempre in coerenza con gli obiettivi specifici della progettualità individuale.

I distretti socio sanitari e le ASL territoriali di riferimento potranno pianificare una durata maggiore del servizio per la vacanza rispetto agli 8 giorni stabiliti, solo in caso di risorse proprie aggiuntive disponibili e dopo aver soddisfatto tutte le istanze di partecipazione per i quali è intervenuta la positiva valutazione in merito in UVMD.

a) Servizio per la vacanza di breve durata assistito: - gite di una sola giornata, senza pernottamento ma comprensive del pasto, per partecipare ad eventi artistici, culturali, sportivi, per conoscere itinerari e luoghi di particolare interesse dal punto di vista artistico/naturalistico, con presenza di operatori per le prestazioni di accompagnamento ed assistenza necessarie – contributo regionale massimo di compartecipazione riconosciuto: € 35,00;

- weekend, con uno o due pernottamenti, in località di interesse turistico e/o culturale. È possibile che il servizio per la vacanza breve si realizzi con tappe in più località, con presenza di operatori per le prestazioni di accompagnamento ed assistenza – contributo regionale massimo di compartecipazione riconosciuto: € 60,00.

Con riferimento alle persone con disabilità gravissime, con bisogni complessi, per favorire l'adattamento al contesto di realizzazione dei servizi per la vacanza e conseguire, in modo efficace, gli obiettivi propri dell'intervento, è raccomandata secondo i desideri della persona e quanto indicato nel progetto individualizzato, la fruizione in continuità.

b) Servizio per la vacanza di gruppo tradizionale assistito

Il servizio per la vacanza di gruppo tradizionale è la tipologia organizzativa che meglio interpreta le finalità inclusive e socializzanti del servizio previste dalla legge regionale 11/2016 sempre in sintonia con quanto previsto nel progetto individualizzato.

Il gruppo dei partecipanti deve essere, il più possibile omogeneo, tenendo conto dell'età, del grado di autonomia, dei desideri, degli interessi e delle attitudini personali dei singoli partecipanti. Dovrà essere tendenzialmente preservata la composizione di gruppi già strutturati per specifici contesti; ciò favorirà, grazie anche al rapporto consolidato con gli operatori, la continuità delle attività e la verifica diretta degli esiti assistenziali in contesti diversi da quelli abituali.

Tale tipologia organizzativa del servizio per la vacanza, realizzata in strutture ricettive accessibili alle persone con disabilità (alberghi, agriturismi, villaggi, residence, case vacanza), secondo la normativa vigente, prevede l'accompagnamento e l'assistenza da parte di operatori qualificati.

Gli utenti destinatari di contributi da parte dei servizi socio sanitari per interventi di assistenza domiciliare alla persona (DGR 223/2016 e s.m.i. - modalità indiretta), durante il periodo del servizio per la vacanza, riceveranno le prestazioni di assistenza, secondo la progettualità individuale, dagli operatori individuati, per tutto il gruppo partecipante, dal soggetto gestore del servizio stesso.

c) Servizio per la vacanza di gruppo in modalità di autogestione Nell'ambito della tipologia descritta al suindicato punto "b", è possibile prevedere modelli organizzativi in cui i partecipanti sperimentino spazi e occasioni di autogestione, con l'obiettivo di rafforzare l'autonomia individuale e di gruppo. Nello specifico, sempre in presenza delle necessarie condizioni e con l'accompagnamento e l'assistenza qualificata, i destinatari potranno esercitare le loro capacità nella scelta delle attività da svolgere, nella

gestione dei momenti ricreativi, nel provvedere ad alcune necessità quotidiane (es. preparazione pasti, pulizia dei capi personali di vestiario ecc.), svolgendo compiti solitamente in capo all'organizzazione alberghiera. Questa tipologia, valutata funzionale sempre in sede di UVMD, sostanzialmente, ricrea le condizioni proprie di un ambiente domestico – familiare che favorisce l'autostima e la crescita dell'empowerment personale in una ottica di realizzazione futura del progetto di vita della persona con disabilità e di preparazione ai percorsi del "Dopo di Noi" – contributo regionale massimo di compartecipazione riconosciuto: riduzione di euro 10,00 rispetto al servizio per la vacanza di gruppo, come sopra riportato;

d) Servizio per la vacanza individuale assistito

I servizi per la vacanza in forma individuale per persone con disabilità sono percorsi personalizzati progettati sulla base dei bisogni, delle capacità e degli interessi della singola persona. Prevedono il supporto di operatori qualificati e mirano a favorire il benessere, l'inclusione sociale, lo sviluppo delle autonomie personali e la partecipazione ad attività ricreative, culturali e relazionali, in un contesto sicuro e adeguato – contributo regionale massimo di compartecipazione riconosciuto: euro 60,00.

e) Servizio per la vacanza multifamiliare assistito

Il servizio per la vacanza multifamiliare assistito è attuabile, in via sperimentale, e sulla base della programmazione finanziaria delle risorse eventualmente disponibili per questa specifica tipologia organizzativa.

Un modello sperimentale, innovativo, che valorizzando il ruolo delle associazioni di familiari, la rete di prossimità e le iniziative di auto mutuo aiuto, consente di realizzare occasioni di socializzazione e svago per le persone con disabilità, di condivisione dei momenti di sollievo e confronto per le famiglie e di cogestione del bisogno assistenziale da parte dell'operatore/degli operatori professionale/i presenti per tutto il periodo interessato. Il servizio può realizzarsi in appartamenti o strutture alloggiative che consentano una breve esperienza di coabitazione e di esercizio delle autonomie personali – contributo regionale massimo di compartecipazione riconosciuto: euro 60,00.

I servizi sociali e sanitari che hanno in carico l'utente e che lo seguono regolarmente esprimono, un parere preliminare da allegare alla richiesta, sulla necessità che la persona con disabilità fruisca del servizio per la vacanza nella modalità organizzativa specificata.

In caso di richiesta di soggiorno ai sensi dell'art. 2 lettere d), e), oltre al parere preliminare la richiesta dovrà contenere un progetto dettagliato che sarà oggetto di valutazione dell'UVMD.

L'operatore professionale che assiste e accompagna l'utente/gli utenti dovrà attenersi al progetto valutato dall'UVMD, essendo responsabile della sua corretta attuazione. Il risultato di tali attività sarà verificato dal responsabile terapeutico e dal case manager del PAI, attraverso l'avvenuto raggiungimento o meno degli obiettivi previsti nel progetto. La presenza dell'operatore professionale assicurerà oltre alle prestazioni di assistenza necessarie anche il sollievo alla famiglia nel caso in cui la stessa partecipi

Con riferimento al costo dell'operatore di assistenza, si specifica che:

1) per gli utenti in assistenza indiretta, la famiglia può utilizzare l'operatore contrattualizzato, mantenendo il diritto al contributo erogato dal distretto socio sanitario;

2) nel caso in cui ci si avvalga, per le prestazioni di assistenza, di personale professionale individuato dalla ASL, i relativi oneri sono a carico del SSR;

3) nei casi in cui l'operatore non è conosciuto dai servizi e non è remunerato con fondi pubblici, se è qualificato, l'UVMD può autorizzarlo ed assumerne la spesa; se non è qualificato, o con qualifica non idonea, il costo resta a carico della famiglia;

4) nel caso di compresenza, nel periodo del servizio, sia dell'assistente personale di fiducia che dell'operatore individuato dalla ASI., è rimborsato solamente il costo di un operatore.

In fase di presentazione della domanda, il richiedente dovrà scegliere una sola tipologia di soggiorno estivo tra quelle sopra elencate e descritte, indicandolo sullo specifico modulo (**Modulo di domanda**) e compilando gli eventuali dati richiesti.

ART. 3 – Livello assistenziale (art. 5.3 – DGR 1121/2024)

Il livello assistenziale sarà stabilito in sede di UVMD, secondo criteri di appropriatezza e congruità. Il rapporto operatore/utente rispetto a quattro livelli assistenziali, riportato di seguito, è riferito all'intera équipe e non è, quindi, da intendersi come rapporto da assicurare nell'arco delle 24H:

- Livello assistenziale basso: Rapporto operatore / utente 1:3

persone autonome nella gestione dei bisogni personali essenziali, in grado di esprimere e comprendere agevolmente i messaggi comunicativi e gestirsi negli spazi di movimento

- Livello assistenziale medio: Rapporto operatore / utente 1:2

persone autonome nella gestione dei bisogni personali essenziali in grado di esprimere e comprendere parzialmente sia i messaggi comunicativi che gestirsi negli spazi di movimento.

- Livello assistenziale alto: Rapporto operatore / utente 1:1

persone parzialmente non autonome nella gestione dei bisogni personali essenziali, in grado di esprimere e comprendere parzialmente sia i messaggi comunicativi che gestirsi negli spazi di movimento.

- Livello assistenziale altissimo: Rapporto operatore / utente 2:1

persone non autonome nella gestione dei bisogni personali essenziali, in grado di esprimere e comprendere molto parzialmente sia i messaggi comunicativi che gestirsi negli spazi di movimento.

ART. 4 – Strutture e luoghi di realizzazione del servizio (art. 5.4 – DGR 1121/2024)

I servizi per la vacanza dovranno svolgersi nello Stato italiano. Le strutture ricettive (alberghi, villaggi, agriturismi, residence, ecc.), devono essere ubicate in località (marine, montane, collinari, lacuali o altro) distanti, di norma, non oltre 400 km dal luogo di partenza, turisticamente attrezzate accessibili ed adeguate alle esigenze dei partecipanti, con particolare riguardo alle persone con una disabilità grave e/o complessa. Le abitazioni private, se adibite saltuariamente a fini ricettivi, potranno essere considerate sede di realizzazione dei servizi per la vacanza, purché rispondenti alle esigenze della persona e comunque in grado di fatturare i costi relativi.

ART. 5 – Graduazione del contributo di compartecipazione regionale (art. 9 – DGR 1121/2024)

L'entità del contributo di compartecipazione regionale è riconosciuto in base all'ISEE sociosanitario della persona con disabilità. Nel modulo di domanda dovrà essere allegata la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) -ISEE in corso di validità, in caso di mancata presentazione sarà applicata la fascia più bassa del contributo di compartecipazione.

Di seguito, la tabella riepilogativa delle fasce ISEE sociosanitario sulla base delle quali determinare la percentuale di compartecipazione regionale, per ciascuna delle tipologie del servizio:

di seguito, la tabella riepilogativa delle fasce ISEE sociosanitarie sulla base delle quali determinare la percentuale di	Percentuale di compartecipazione
---	----------------------------------

compartecipazione regionale, per ciascuna delle tipologie del servizio	
< 13.000 euro	100%
13.000 euro < 24.000 euro	90%
24.000 euro < 35.000 euro	80%
35.000 euro < 47.000 euro	70%
47.000 euro < 60.000 euro	60%
➤ 60.000 euro	50%

Ai fini del riconoscimento del rimborso, si specifica che:

- non può essere riconosciuta una spesa di importo superiore al limite massimo indicato dal Regolamento regionale come contributo forfettario giornaliero per utente;
- le spese inerenti al servizio per la vacanza devono essere, prioritariamente, documentate con fattura (solo occasionalmente scontrino/ricevuta fiscale, per importi contenuti) intestata all'utente;
- la rendicontazione delle spese va effettuata in relazione alla spesa giornaliera sostenuta nel corso della durata del servizio per la vacanza;
- le spese devono essere congrue al servizio per la vacanza, prioritariamente destinate al vitto, alloggio e trasporto, quest'ultimo può essere giustificato con biglietti per autobus (da produrre), ricevute acquisto carburanti (le stesse devono contenere la ragione sociale, il timbro e la firma del gestore, la data e l'importo) e, per entità contenute, a spese accessorie es. biglietti di ingresso ad eventi (da produrre) ecc.

L'utente beneficiario deve richiedere alla struttura recettiva la fattura relativa all'importo versato iva inclusa. Nella fattura intestata a suo nome deve essere indicato distintamente anche l'importo relativo alle spese di vitto, alloggio, trasporto, assicurazione dell'operatore.

I contributi saranno erogati agli utenti richiedenti per intero, oppure in caso di insufficienza dei fondi in misura proporzionale sino all'esaurimento dei fondi disponibili.

ART. 6 – Modalità di presentazione delle Domande

Le domande di ammissione dovranno pervenire al Comune di residenza che a seguito di verifica sulla correttezza della documentazione inviata e del possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso, provvederà a trasmetterle all'ufficio Servizi sociali del Comune di Montefiascone, Capofila del Distretto VT/1. Successivamente l'UVMD, procederà alla valutazione delle istanze e alla definizione della graduatoria degli ammessi e del numero di operatori in rapporto agli utenti.

ART. 7 – – Costituzione della graduatoria

L'UVMD provvederà alla costituzione di una graduatoria distrettuale in base all'ordine di arrivo determinato dall'assunzione della domanda al protocollo del comune Capofila. La graduatoria elaborata dalla suddetta UVMD sarà poi pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Montefiascone.

ART. 8 – Rinuncia da parte del richiedente

La rinuncia al soggiorno deve essere comunicata per iscritto e tempestivamente dal richiedente ed inviata alla ASI. VT/1 e al Comune di Montefiascone .

Le rinunce tardive costituiranno motivo di esclusione ai soggiorni futuri, ad eccezione dei casi di gravi e comprovati impedimenti (gravi problemi di salute, lutti, ecc.)

ART. 9 – Motivi di esclusione

Saranno escluse le domande:

- a. non compilate correttamente ed in ogni parte;
- b. carenti degli allegati richiesti;
- c. carenti del protocollo della DSU rilasciato da INPS;

ART. 10– Termini e modalità di presentazione delle domande

La domanda di ammissione, che avrà valore di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dovrà pervenire al Comune di residenza ed essere compilata su apposito modulo allegato al presente Avviso. La domanda può essere presentata direttamente dall'utente/genitore/caregiver/ADS/Tutore, oppure su proposta dei servizi sociali o sanitari territoriali, inclusi i Centri di Salute Mentale (CSM), nell'ambito del progetto individualizzato della persona.

Il modulo di domanda sarà anche disponibile presso:

- l'Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di residenza
- il sito istituzionale del Comune di Montefiascone, Ente Capofila del Distretto sociale VT/1
- Il PUA Asl distrettuale

La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, al protocollo del Comune di Montefiascone entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 20/04/2026 secondo le seguenti modalità:

- consegna a mano
- tramite invio PEC all'indirizzo PEC del Comune di residenza recante nell'oggetto del messaggio la dicitura "DOMANDA DI AMMISSIONE SOGGIORNI ESTIVI DGR 1121/2024 – Distretto VT/1"

Ai fini dell'ammissione al beneficio farà fede la data e l'ora di registrazione della domanda al protocollo generale del Comune Capofila: non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine stabilito.

Alla domanda, compilata e firmata, dovranno essere allegati i documenti di seguito elencati:

- 1) Copia fronte/retro del documento di identità in corso di validità del beneficiario e del richiedente;
- 2) Certificazione medica rilasciata dal medico di medicina generale o dallo specialista del S.S.N. circa l'idoneità dell'utente alla partecipazione al soggiorno estivo (vedi nota esplicativa alla domanda di ammissione);
- 3) Copia del verbale di riconoscimento dell'handicap in condizione di gravità, ai sensi della legge n. 104/92, art. 3, co. 1 e 3;
- 4) Il parere preliminare dei servizi sociali e sanitari
- 5) il progetto dettagliato, in caso di richiesta di soggiorno ai sensi dell'art. 2 lettere d), e)
- 6) Attestazione ISEE in corso di validità

Potranno essere effettuati controlli per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese e la congruità del modello ISEE rispetto allo stato di famiglia.

IL COORDINATORE DEL DISTRETTO VT/

Dott. Stefano Angeli



Comune di Montefiascone

Provincia di Viterbo

SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI - SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE

Numero 267 del 26-03-26

Rep. Gen. 578

Oggetto: DGR LAZIO N.1121/2024 E DETERMINAZIONE REGIONALE N.G 17339/2025. SERVIZI VACANZA IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' E CON DISAGIO PSICHICO DI CUI ALL'ART. 29 DELLA L.R. 11/2016. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODELLO DOMANDA PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI UTENTI INTERESSATI A PARTECIPARE AI SERVIZI VACANZA . ANNO 2026

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE

Recepita la normativa di settore di seguito elencata:

- il Piano Sociale Regionale 2025-2027, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del Lazio
- 23 luglio 2025, n 5;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”, come aggiornato dal DPCM 12 gennaio 2017;
- la deliberazione della Giunta regionale 8 agosto 2023, n. 454 “Approvazione delle “Linee guida sul potenziamento della governance del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e regolamentazione del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 14/1999”;
- la deliberazione di Giunta regionale 19 dicembre 2024, n. 1121 “Nuova disciplina per l'organizzazione e realizzazione dei servizi per la vacanza in favore delle persone con disabilità e con disagio psichico di cui all'art. 29, della l.r. 11/2016”;
- la deliberazione di Giunta regionale 11 dicembre 2025, n. 1243 “Piano Sociale Regionale 2025-2027. Destinazione delle risorse regionali per interventi di carattere sociale negli esercizi finanziari 2025 e 2026. Disposizioni varie”;

Determinazione SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI - SERVIZI INFORMATICI n. 267 del 26-03-2026 - Reg. Generale n. 578

Pag. 1

- la Determinazione della Regione Lazio n. G17339 del 17/12/2025 “*Deliberazione di Giunta regionale 11 dicembre 2025, n. 1243. Servizi vacanza in favore delle persone con disabilità e con disagio psichico di cui all’art. 29, della l.r. 11/2016. Impegno di spesa per complessivi euro 4.000.000,00, sul capitolo U0000H 41924, esercizio finanziario 2025, in favore di Roma Capitale e dei distretti socio-sanitari*”, con la quale la Regione Lazio assegna e impegna in favore del Distretto Sociale VT2 la somma di Euro 34.555,00;

Richiamate nello specifico:

- la DGR 1121/2024, la quale:
 - aggiornato, in modo organico e strutturale, la disciplina generale dei servizi per la vacanza rivolti alle persone con disabilità e con disagio psichico di cui all’articolo 29 della l.r.11/2029, con la finalità di fornire un documento tecnico puntuale che interessi ogni aspetto dell’intervento, supporti lo stretto e continuo raccordo tra distretto socio-sanitario e ASL territoriale, sperimenti ulteriori tipologie organizzative del servizio, nonché ampli la partecipazione dei beneficiari;
 - configurato il servizio in argomento come servizio complesso sia sotto il profilo programmatico, per la sua valenza terapeutica/riabilitativa e di socializzazione e sollievo, che organizzativo e gestionale, per il necessario coinvolgimento e la sinergia funzionale tra servizi pubblici e terzo settore;
 - inquadrato il servizio per la vacanza nel più ampio progetto individuale di presa in carico unitaria della persona con disabilità e valutazione multidimensionale del bisogno, in integrazione e raccordo con gli altri interventi assistenziali facilitando, così, il raggiungimento degli obiettivi generali del Piano individuale/Progetto di Vita, di cui il progetto terapeutico/riabilitativo è parte essenziale, potenziandone l’efficacia stessa;
 - ribadito che il suindicato servizio costituisca, altresì, un importante strumento di verifica in un contesto diverso degli stessi esiti riabilitativi, nonché possa valere da indicatore delle dinamiche evolutive del bisogno della persona con disabilità;
 - introdotto il principio generale di compartecipazione regionale ai costi sociali di gestione del servizio vacanza, nelle sue diverse tipologie organizzative, con una graduazione proporzionale del contributo legata alla fascia ISEE dell’utente;
 - disposto, secondo la modalità di governance degli interventi socioassistenziali a rilevanza sanitaria, il trasferimento ai distretti socio-sanitari delle risorse regionali concorrenti di compartecipazione tenuti, quindi, alla relativa rendicontazione nel rispetto dei termini e delle modalità indicate nella deliberazione stessa;
- la circolare regionale esplicativa del 24 novembre 2025, prot. n. 1155998, con la quale, per accompagnare i distretti socio-sanitari e le ASL nel necessario processo di adeguamento procedurale/organizzativo e gestionale richiesto dalla DGR 1121/2024, si specifica che:
 - i destinatari del servizio vacanza sono le persone con disabilità (intellettiva relazionale, motoria, sensoriale e con pluridisabilità) in carico, da almeno 6 mesi, ai servizi socio sanitari, salvo un termine minore valutato congruo dai servizi socio-sanitari stessi per la rispondenza della progettualità agli obiettivi terapeutici/riabilitativi e di inclusione e in possesso del verbale che attesti tale condizione (Legge 104/1992, art. 3, ai sensi o del comma 1 o del comma 3, come modificati dal decreto legislativo 62/2024). La fascia di età interessata è quella adulta (<65);
 - sono, altresì, da considerarsi beneficiari anche le persone over 65 con disabilità in carico presso strutture residenziali e semiresidenziali, socio-sanitarie e socioassistenziali, o titolari di progetti individualizzati per il ‘Dopo di noi’ e/o destinatari di progetti personalizzati di vita con finalità anche inclusive (DGR 554/2021), nonché fruitori di servizi diurni (con il termine “diurno”, ci si riferisce ad ogni esperienza di gruppo per persone adulte con disabilità, di tipo socializzante ed aggregativo, organizzata in modi e contesti diversi), con la finalità di dare continuità ai percorsi individuali e di gruppo di inclusione, socializzazione e relazione;

- sono, inclusi anche gli utenti che già fruiscono di servizi in regime residenziale, semiresidenziale e non residenziale, nonché le persone con disagio psichico in carico ai Dipartimenti di Salute Mentale (DSM), con la specifica di cui al paragrafo 8 della DGR 1121/2024 cui si rinvia, per quanto attiene alla compartecipazione regionale ai costi sociali di realizzazione del servizio vacanza. In particolare, la progettualità può essere realizzata sia per gli utenti in carico ai servizi territoriali psichiatrici e residenti nel proprio domicilio, che per quelli nelle strutture residenziali a gestione diretta del DSM;
- è necessario stipulare appositamente per il servizio vacanza, tra distretto sociosanitario e ASL territoriale di riferimento, un Addendum integrativo dell'Accordo di Programma di cui alla DGR 658/2023 (Piano regionale per la non autosufficienza). Il servizio vacanza è un servizio integrato (sociale e sanitario) inquadrato nell'ambito della più ampia offerta territoriale dedicata alle persone con disabilità e disagio psichico;
- il servizio vacanza è considerato come un servizio universale (ossia rivolto a tutte le persone con disabilità e con regole e costi omogenei per tutto il territorio regionale), complesso sotto il profilo programmatico, in quanto richiede un processo importante di integrazione socio sanitaria, organizzativo per il necessario coinvolgimento e la collaborazione funzionale tra servizi pubblici e terzo settore, nonché gestionale come risposta globale anche alle esigenze di socializzazione della persona con disabilità e di sollievo per le famiglie, viene ricondotto nella programmazione ordinaria territoriale dei servizi alla persona di cui all'art. 12, della l.r. 11/2016. La programmazione annuale dell'offerta del servizio vacanza compete al distretto sociosanitario in stretto raccordo con i servizi sanitari, come previsto dal disposto dell'articolo 29 della l.r. 11/2016 per la rilevanza della componente terapeutica/riabilitativa propria dell'intervento;
- le risorse regionali dedicate sono ripartite ogni anno, come per gli altri servizi territoriali, in favore dei distretti sociosanitari e sono da intendersi a titolo di compartecipazione regionale ai costi sociali di gestione dell'intervento aventi carattere aggiuntivo rispetto allo stanziamento disposto, per la medesima finalità, dagli stessi distretti sociosanitari e a quello previsto a carico della ASL per la componente sanitaria relativa di norma (vedasi paragrafo 8 dell'Allegato alla DGR 1121/2024) a tutte le spese connesse al personale impiegato per l'assistenza nel servizio vacanza;
- nella prima fase di applicazione della DGR 1121/2024 (fissata per le ragioni meglio sotto descritte nel termine massimo di un anno a decorrere dal 1° gennaio 2026), il Distretto sociosanitario può delegare alla ASL territoriale (delega da formalizzare nel menzionato Addendum), la gestione della procedura (indizione Avviso, espletamento della gara ecc). In tale caso, nell'Addendum dovranno essere esplicitate, anche, le modalità di raccordo gestionale, di trasferimento delle risorse distrettuali per la copertura dei costi riferiti agli utenti e della quota di compartecipazione regionale, nonché le tempistiche utili a consentire ai distretti sociosanitari di produrre alla Regione la rendicontazione delle spese oggetto di compartecipazione;
- l'UVMD, quale centro di programmazione e gestione integrata, insieme alla persona con disabilità, il genitore, il caregiver familiare riconosciuto ovvero con la persona riconosciuta tutore legale dalla legge, *procederà a valutare la necessità - opportunità di integrare il Piano individuale/terapeutico con lo specifico servizio per la vacanza richiesto. Per le persone con disagio psichico, l'UVMD si racconderà con l'equipe curante del Dipartimento di Salute Mentale di riferimento della persona (ai sensi del regolamento regionale (n.23/2024);*
- i termini procedurali per l'organizzazione dei servizi vacanza, annualità 2026, ai sensi della nuova disciplina sono:
 - ✓ *31 Dicembre 2025 - indizione, da parte del distretto socio sanitario (o della ASL nella prima fase di applicazione della DGR 1121/2024 come sopra indicato) dell'Avviso pubblico all'utenza concordando i contenuti, in particolare, le diverse tipologie organizzative di servizio per la vacanza da finanziare (individuale, di gruppo, autogestito ecc.), le quote di risorse da riservare a ciascuna delle tipologie, eventuali riserve per le persone con disagio*

psichico, la ripartizione degli oneri di gestione, nonché le priorità di partecipazione per gli utenti, con particolare attenzione agli utenti e alle famiglie che beneficiano meno di servizi socio assistenziali e di sollievo e alle situazioni di disabilità complessa. *L'Avviso deve contemplare anche il modello di domanda di partecipazione dell'utente, reperibile presso il PUA se non direttamente in modalità online;*

✓ *31 gennaio 2026 – chiusura dell'Avviso pubblico*, con ricevimento delle relative domande da parte dell'Ufficio di Piano del Comune Capofila e/o Ente gestore del distretto sociosanitario o, secondo l'Addendum, dei competenti servizi della ASL territoriale (nella prima fase di applicazione della DGR 1121/2024) ;

✓ *31 marzo 2026 – comunicazione degli esiti valutativi integrati* ai distretti sociosanitari;

- *la durata massima del servizio vacanza* a cui concorre la compartecipazione regionale per i costi sociali di gestione è di **OTTO gg**;
- *la gestione del servizio per la vacanza* deve essere *affidata ad enti del Terzo settore iscritti al RUNTS*, il cui Statuto/Atto Costitutivo preveda espressamente lo svolgimento di attività e l'offerta di servizi in favore di persone con disabilità. Per le ONLUS si rinvia a quanto sotto meglio specificato;
- *la sostenibilità dei costi di realizzazione annuale del servizio vacanza per le persone con disabilità è data dal concorso complementare della rete di risorse dedicate*: 1) stanziamento di risorse da parte del distretto sociosanitario; 2) compartecipazione regionale, per le spese di gestione di rilevanza sociale riferite agli utenti partecipanti; 3) compartecipazione da parte della ASL territoriale, per la componente sanitaria, relativa a tutto il personale impiegato nelle funzioni di assistenza, con la particolare specifica di cui al soggiorno individuale assistito (paragrafo 8.1.d DGR 1121/2024). Le risorse regionali di compartecipazione destinate all'organizzazione del servizio vacanza afferiscono ad un canale di finanziamento specifico, pertanto, si differenziano, anche ai fini rendicontativi, da quelle legate al regime di compartecipazione alla spesa per il trattamento annuale riabilitativo nei Centri ex art. 26;
- le risorse destinate al servizio vacanza, annualità 2026, dovranno essere utilizzate entro *il 31 ottobre 2026*. La relativa rendicontazione è in capo ai distretti sociosanitari e dovrà avvenire nei *60 gg successivi, ossia entro il 31 dicembre 2026, in conformità alle modalità di cui alla DD G040142022*;

Considerato che nelle more della sottoscrizione del relativo accordo di programma e addendum tra il Distretto sociale VT2 e la ASL VT, in considerazione anche dei confronti di integrazione sociosanitaria tra la ASL VT e i Distretti sociali dell'ambito di Viterbo con i quali sono state concordate e definite le modalità di realizzazione dei servizi per la vacanza in favore delle persone con disabilità e con disagio psichico, si rende necessario approvare l'Avviso pubblico e il relativo modello di domanda per l'individuazione degli utenti interessati a partecipare ai servizi vacanza in favore delle persone con disabilità e disagio psichico - anno 2026;

Evidenziato che si rende pertanto necessaria la pubblicazione del suddetto avviso pubblico e del relativo modello di domanda, al fine di consentire la massima diffusione e partecipazione da parte dell'utenza, sul sito web del Comune di Montefiascone e sul sito dei Comuni del Distretto sociale VT/1 sino al 30/04/2026;

Ritenuta la propria competenza in materia;

DETERMINA

1) **Di considerare** le premesse parte essenziale ed integrante del presente provvedimento;

2) **Di dare atto che**:

- ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 D.P.R. 62/2013 non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del presente procedimento;

- ai sensi della Legge e del D.P.R citati al punto precedente, il dipendente che ha istruito la pratica oggetto del presente procedimento non ha segnalato la sussistenza di cause di conflitto di interesse a proprio carico;

3) Di approvare con il presente atto:

-l'avviso pubblico per l'individuazione degli utenti interessati a partecipare ai servizi vacanza in favore delle persone con disabilità e disagio psichico - anno 2026, di cui alla D.G.R. Lazio n. 1121/2024, parte integrante e sostanziale dello stesso;

-il relativo modulo di domanda per la partecipazione ai servizi vacanza in favore delle persone con disabilità e disagio psichico - anno 2026, parte integrante e sostanziale dello stesso;

4) Di disporre che l'avviso di cui al punto precedente sia pubblicato sino al 30/04/2026 all'albo pretorio *on line*, sul sito istituzionale del Comune di Montefiascone e sul sito istituzionale dei Comuni Distretto sociale VT/1;

5) Di rendere noto che ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs n. 36/2023 il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Stefano Angeli.

6) Di dichiarare che non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto nel caso di specie e, dunque, di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 7 del DPR 62/2013, nonché ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023.

7) Di trasmettere il presente provvedimento al Sindaco, al Segretario Generale, al Responsabile del II Settore - Servizi Finanziari e Fiscali e di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on-line.

P/P

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE

Dott. Stefano Angeli

Montefiascone, li 26-03-2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Angeli Stefano

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI MONTEFIASCONE

Provincia di Viterbo

SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI -
SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE

Numero 267 del 26-03-26

Rep. Gen. 578

Oggetto: DGR LAZIO N.1121/2024 E DETERMINAZIONE REGIONALE N.G 17339/2025. SERVIZI VACANZA IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' E CON DISAGIO PSICHICO DI CUI ALL'ART. 29 DELLA L.R. 11/2016. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODELLO DOMANDA PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI UTENTI INTERESSATI A PARTECIPARE AI SERVIZI VACANZA . ANNO 2026

VISTO CONTABILE E ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA DELLA FINANZIARIA DELLA SPESA

Il Responsabile del Servizio finanziario osservando che la presente determinazione comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, ne attesta:

la regolarità contabile ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo *Regolamento comunale sui controlli interni*,

la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

PROSPETTO IMPEGNI, SUB-IMPEGNI, ACCERTAMENTI

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Data 26-03-2026

Visto Contabile - Determinazione n. 267 del 26-03-2026 - Rep. Gen. N. 578
Pag. 1

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Bracolini Marco

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Visto Contabile - Determinazione n. 267 del 26-03-2026 - Rep. Gen. N. 578
Pag. 2



Comune di Montefiascone

Provincia di Viterbo

SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI - SERVIZI INFORMATICI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DETERMINAZIONE

Numero 267 del 26-03-26

Rep. Gen. 578

Oggetto: DGR LAZIO N.1121/2024 E DETERMINAZIONE REGIONALE N.G 17339/2025. SERVIZI VACANZA IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' E CON DISAGIO PSICHICO DI CUI ALL'ART. 29 DELLA L.R. 11/2016. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODELLO DOMANDA PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI UTENTI INTERESSATI A PARTECIPARE AI SERVIZI VACANZA . ANNO 2026

LA SUDETTA DETERMINAZIONE

Viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 26-03-26 al 10-04-26 ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18/08/2000, N. 267.

Montefiascone, li 26-03-26

Il Responsabile del Settore
Angeli Stefano

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.